



Sentenza 885/2025
Repertorio 942/2025
L.C. 78/2025

R.G. 1583-1/2025

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. S. Cardinali	Presidente
dott. F. Miccio	giudice rel.
dott. C. Tedeschi	giudice

nel procedimento R.G. n. 1583-1/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

il Sig. Antonio Adinolfi, nato a Roma il _____ e residente in _____
, con l'assistenza del dott. Stefano Amato e
del dott. Gianluigi Degli Esposti Zoboli in qualità di Gestori della Crisi, nominati
dall'O.C.C. presso ODCEC di Roma

- Ricorrente -

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso dal Sig. Antonio Adinolfi, con l'assistenza dei Gestori della Crisi, dott. Stefano Amato e dott. Gianluigi Degli Esposti Zoboli;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII, avendo il ricorrente documentato di essere residente in _____ ;

rilevato che il ricorrente è un professionista iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia dal 02.07.1976, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 268 c. 1 CCII lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n. 136/2024, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare *“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”* e deve altresì contenere *“l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”*, secondo cui



“quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta, nella relazione di cui all’articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie”;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2, c. 1 lett c) CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione dei Gestori della crisi, i quali hanno verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed hanno adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (vds. relazione dei Gestore della Crisi);

rilevato che le cause dell’indebitamento sono individuate dai Gestori della Crisi nella fine del matrimonio tra il Sig. Adinolfi e la _____ con separazione legale dal 03.12.2004, con obbligo di mantenimento dei figli per € 700,00 mensili, oltre adeguamento ISTAT e spese straordinarie, e nel deterioramento del successivo rapporto con la ex compagna con la quale aveva acquistato in comproprietà un immobile in Aranova, non più occupato dal ricorrente; a seguito di tali vicende personali, il ricorrente ha dovuto sostenere la spesa per l’affitto di una abitazione a Roma e ha maturato consistenti esposizioni debitorie verso Istituti di credito e verso l’Amministrazione finanziaria;

rilevato che non risultano, allo stato, evidenze di atti commessi in frode ai creditori;

rilevato che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che l’esposizione debitoria del Sig. Adinolfi ammonta a complessivi € 514.368,76 derivante da un mutuo fondiario e da esposizioni debitoria verso l’Agenzia delle Entrate e Inarcassa, a cui va aggiunto l’importo di € 11.587,86 in via chirografaria per scoperto di c/c e oneri condominiali (vds. relazione del Gestore, pagg. 10-11);

rilevato che il ricorrente è proprietario al 50% di un villino e due box auto siti in località Aranova (Comune di Fiumicino); il villino è oggetto della procedura esecutiva RGE n. 161/2024 pendente presso il Tribunale di Civitavecchia;

rilevato che il ricorrente è proprietario di un’autovettura NISSAN QASHQAI targata _____ diesel EURO 4, immatricolata nel 2010, che non viene ricompreso nell’attivo liquidabile per il suo scarso valore;

rilevato che il ricorrente è titolare dei seguenti rapporti: i) conto corrente postale n. _____ con saldo di € _____ al 21.03.2025 (v. allegato 14 ricorso); ii) conto corrente bancario n. _____ presso Intesa Sanpaolo con saldo debitorio di _____ al 21.03.2025 (v. allegato 15 ricorso);

rilevato che il ricorrente è architetto e svolge la libera professione, percependo negli ultimi tre anni un reddito medio annuo di _____ (v. dichiarazioni dei redditi, allegato 16 ricorso) e un’entrata mensile media di circa _____;



rilevato che il nucleo familiare del ricorrente è composto dal solo ricorrente e che lo stesso provvede al mantenimento del (convivente con la madre), in quanto non ancora autosufficiente;

rilevato che il ricorrente risiede a in un immobile condotto in locazione in forza di contratto stipulato in data 20.10.2018, rinnovato fino al 30.11.2025 e ulteriormente prorogato, al canone annuale di €12.600,00 (€1.050,00 mensili);

rilevato che il ricorrente ha quantificato le spese di vita mensilmente necessarie in complessivi € 2.650,00; tali spese comprendono il canone di locazione di € 1.050,00 e le spese necessarie per il proprio sostentamento e, per una quota parte, al mantenimento del figlio;

rilevato che il gestore, nella propria relazione, ha attestato che l'attivo da distribuire ai creditori si ricaverebbe: i) dalla vendita dell'immobile intestato al ricorrente al 50%, sebbene l'importo non verrà materialmente appreso dalla presente Procedura; ii) dalla vendita dei due box auto, la cui quota di titolarità del ricorrente è stimata in € 13.125,00; iii) da quanto il ricorrente ha dichiarato di voler mettere a disposizione della Procedura, vale a dire l'importo di € 100,00 mensili per la durata di 36 mesi;

rilevato che la determinazione della quota parte di reddito che il ricorrente è autorizzato a trattenere è rimessa alla valutazione del giudice del, egato

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei propri creditori l'intero patrimonio;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. Antonio Adinolfi;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Miccio;
- 3) Nomina liquidatore l'OCC nella persona del dott. Stefano Amato;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 90** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;



- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 9) dispone che ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g) e comma 4, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Roma, 22/10/2025

Il Giudice Est.
dott. Fabio Miccio

Il Presidente
dott. Stefano Cardinali

